

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI
GATTICO-VERUNO, CRESSA, DIVIGNANO, CAVAGLIETTO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno Duemilaventi il giorno _____ del mese di _____, tra i Comuni di :

- il **COMUNE DI GATTICO-VERUNO**, codice fiscale 02581850035 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco CASACCIO Federico;
- il **COMUNE DI CRESSA**, codice fiscale 00379480031 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, GATTONI Mauro ;
- il **COMUNE DI DIVIGNANO**, codice fiscale 00415310036 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco BACCHETTA Gianluca;
- il **COMUNE DI CAVAGLIETTO**, codice fiscale 00288390032 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco LANARO Laura ;

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata, ai sensi dell' art. 98 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di GATTICO-VERUNO (Classe III), CRESSA (Classe IV), DIVIGNANO (Classe IV) e CAVAGLIETTO (Classe IV) stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di GATTICO-VERUNO assume la veste di Comune capo-convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (CINQUE)

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla comunicazione agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n.150/1999).
- c. Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla comunicazione agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di Segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di GATTICO-VERUNO, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei comuni convenzionati.

Gli Enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il Segretario in servizio nel COMUNE DI CRESSA venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale dell'AGES. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune, tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo-convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di GATTICO-VERUNO, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio tra i Comuni convenzionati viene ripartito, tenendo conto in via prioritaria delle quote di partecipazione degli Enti; tuttavia i Sindaci dei Comuni convenzionati e il Segretario Comunale, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di GATTICO-VERUNO, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, o, in alternativa, saranno disciplinate ed erogate dal Comune Capo-convenzione e ripartite secondo la percentuale di ripartizione degli oneri di cui alla presente Convenzione. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio da computarsi, ai sensi del Decreto del Presidente dell'Unità di Missione Prot. N.25402 del 17.05.2011, con un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina per ogni chilometro percorso per recarsi dal Comune Capo-convenzione agli altri Comuni convenzionati. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dal Comune Capo-convenzione in base agli accessi effettuati nei diversi Comuni e successivamente contabilizzate ai singoli Comuni in sede di riparto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di GATTICO-VERUNO, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria, eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i Comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei Comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della

somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, saranno ripartite come segue:

- a) 37% a carico del Comune di GATTICO-VERUNO;
- b) 25% a carico del Comune di CRESSA;
- c) 23% a carico del Comune di DIVIGNANO;
- d) 15% a carico del Comune di CAVAGLIETTO;

Il Comune di GATTICO-VERUNO provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e alla rendicontazione, con cadenza annuale, delle spese sostenute.

I Comuni di CRESSA, DIVIGNANO e CAVAGLIETTO dovranno corrispondere su richiesta del Comune capo convenzione 3 rate trimestrali di acconto della propria quota di spesa, calcolata indicativamente sul 90% dei costi rilevati per il servizio di Segreteria nell'anno precedente. Il saldo della quota annuale dovrà avvenire unitamente alla terza rata. Ai fini della corresponsione del saldo, il Comune capo-convenzione provvederà a comunicare il costo totale dell'anno.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura di Torino). Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di GATTICO-VERUNO _____

Per il Comune di CRESSA _____

Per il Comune di DIVIGNANO _____

Per il Comune di CAVAGLIETTO _____